



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
Dipartimento regionale dell'urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTA** la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;
- VISTO** l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 nella parte in cui prevede che *“per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi”*;
- VISTO** l'articolo 36, comma 8, del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza (pubblicato nel S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – parte I, n. 31 del 13 luglio 2007) nella parte in cui prevede che *“i criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui all'articolo 9 e devono tenere conto di:*
- a) natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati;*
 - b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati;*
 - c) della rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi ed ai processi di riorganizzazione, al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;*
- VISTO** l'articolo 9, comma 3, lett. a) del contratto collettivo regionale del lavoro dell'area della dirigenza sopra citato, nella parte in cui prevede che l'informazione preventiva è fornita, tra le altre, alla materia relativa ai *“criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali”*, da sottoporre a concertazione con le organizzazioni sindacali ai sensi del successivo articolo 10;
- VISTO** l'articolo 42 del medesimo contratto collettivo di lavoro nella parte in cui prevede che *“le amministrazioni che non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia espressa valutazione negativa sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente ... cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 214 del 16 aprile 2010, con il quale in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 15 aprile 2010 la scadenza della fase transitoria per il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alle nuove strutture intermedie dipartimentali regionali è stata prorogata al 31 maggio 2010, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.R.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;

Reg. Sicilia - Ass. 10


- VISTA** la nota prot. n. 28868 del 27 aprile 2010 con la quale sono state convocate le organizzazioni sindacali per l'informazione preventiva, tra l'altro, sui criteri generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
- VISTO** il verbale dei giorni 11 e 17 maggio 2010 delle sedute con le organizzazioni sindacali – convocate con prot. n. 30667 del 5 maggio e n. 31978 del 12 maggio 2010 – nel corso delle quali si è proceduto alla concertazione sui criteri generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali che formano oggetto del presente provvedimento;
- RITENUTO** di doversi provvedere alla adozione dei *"Criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali"* relativi alle strutture intermedie e alle unità operative del Dipartimento dell'urbanistica.

DECRETA

Art. 1 – Sono approvati i *"Criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali"* del Dipartimento dell'urbanistica, di cui allo schema allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – I criteri approvati col presente provvedimento sostituiscono a tutti gli effetti quelli già adottati con D.D.G. n. 761 del 7 luglio 2004.

Palermo, li 20 MAG 2010



Il Dirigente Generale ad interim
(Sergio Gelardi)

DIPARTIMENTO REGIONALE dell'URBANISTICA

CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO, IL MUTAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI (articolo 36, commi 3 e 8, del C.C.R.L. dell'area della dirigenza)

Art. 1 (principi generali)

1. Sono recepiti i contenuti del "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", nonché dell'articolo 9 (e segg.) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ("modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali") integrati con le disposizioni discendenti dal vigente "Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10", approvato il 5 luglio 2007, che ha indicato le modalità di conferimento degli incarichi in parola.

2. Il conferimento e l'avvicendamento degli incarichi dirigenziali, in conformità a quanto previsto all'articolo 36, comma 8 e dell'articolo 42 del vigente C.C.R.L., deve tenere conto:

a) della garanzia, ove non vi sia stata una espressa valutazione negativa, di un incarico dirigenziale almeno equivalente (intendendosi per equivalente l'incarico cui corrisponde una retribuzione di posizione complessiva di pari fascia, ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore al 10% rispetto a quello precedentemente percepito);

b) della natura e caratteristica degli obiettivi prefissati;

c) delle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, nonché delle esperienze maturate, valutate anche in considerazione dei risultati in precedenza conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;

d) della complessità della struttura interessata come definita secondo i criteri stabiliti nel decreto di graduazione strutturale delle posizioni dirigenziali dell'Amministrazione e relativa pesatura economica;

e) della rotazione degli incarichi medesimi, che comunque assicuri la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa mediante la riproposizione del nuovo incarico al dirigente per un periodo compreso tra 4 e 6 anni, derogabile in caso di motivate e giustificate esigenze.

3. I programmi da realizzare e gli obiettivi da perseguire di cui al secondo comma, lett. b) del presente articolo sono quelli discendenti dalle norme connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della struttura di appartenenza del dirigente e dagli obiettivi stabiliti annualmente dall'organo politico con la direttiva generale e che integrano il contratto dirigenziale.

Art. 2 (titolarità)

1. La titolarità delle aree, dei servizi e delle unità operative del Dipartimento dell'urbanistica è conferita dal dirigente di struttura di massima dimensione a dirigenti inquadrati nella seconda e terza fascia del ruolo unico della dirigenza di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in servizio presso i Dipartimenti della Regione, secondo i criteri stabiliti dal comma 2 del precedente articolo 1.

2. Ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali verranno comunque conferiti singoli incarichi a tempo determinato secondo le medesime procedure stabilite dall'articolo 36 del contratto collettivo della dirigenza, relativi all'espletamento di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, economicamente collocati nella prima fascia prevista dal comma 1 dell'articolo 64 del medesimo contratto collettivo.



3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto del principio di pari opportunità fra uomini e donne.

Art. 3 (pubblicità e domanda)

1. La procedura di conferimento degli incarichi è preceduta da una fase di pubblicità in cui i dirigenti di tutti i rami di amministrazione della Regione siciliana fanno apposita istanza secondo i tempi e nei termini che saranno comunicati dal Dirigente Generale e comunque nel rispetto dei principi contenuti negli articoli precedenti. A tal fine il Dirigente Generale assicura, entro 15 giorni dalla vacanza e per un periodo minimo di 15 giorni, salvo eccezioni debitamente motivate, la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti - con indicazione delle relative pesature - attraverso il sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente ed attraverso la comunicazione effettuata alla banca dati - ruolo unico della dirigenza - detenuta presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale. Tale ultimo termine di pubblicità è ridotto a giorni 5 in prossimità del termine di scadenza della fase transitoria per il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alle nuove strutture intermedie dipartimentali regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12.

2. I dirigenti interessati comunicano la propria disponibilità a ricoprire uno o più incarichi, inviando in allegato all'istanza il proprio *curriculum vitae*, e tali disponibilità sono oggetto di valutazione da parte del Dirigente Generale secondo i criteri indicati negli articoli 1 e 2. Il procedimento di conferimento degli incarichi si conclude con un provvedimento espresso e motivato adeguatamente nel rispetto degli articoli 3 e 6 della legge regionale n. 10 del 1991.

3. Qualora nella fase di pubblicità lo stesso incarico venga richiesto da più dirigenti in servizio presso il Dipartimento, fatta salva l'applicazione dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, ai fini del conferimento dell'incarico dirigenziale si terrà conto, a parità degli altri requisiti, della maggiore anzianità posseduta nella tipologia strutturale dell'incarico da rivestire.

Art. 4 (contratto individuale di lavoro)

1. Il Dirigente Generale individua con proprio decreto le funzioni delle aree, dei servizi e delle unità operative del Dipartimento, nonché quelle degli uffici di staff alle dirette dipendenze dello stesso; gli incarichi dirigenziali saranno conferiti e definiti contrattualmente sulla base dello "schema di contratto tipo" da predisporre, e previa risoluzione del contratto di lavoro in precedenza stipulato in applicazione dell'articolo 41 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro, approvato il 5 luglio 2007.

2. Con il contratto individuale di lavoro è conferito l'incarico dirigenziale a tempo determinato. In esso sono individuate le funzioni, le eventuali deleghe e gli obiettivi da perseguire che discendono dalle norme connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della struttura di appartenenza del dirigente e dagli obiettivi stabiliti annualmente dall'organo politico con la direttiva generale e che integrano il contratto dirigenziale. In esso è altresì stabilito, in conformità all'articolo 60 e segg. del vigente contratto della dirigenza sopra citato, il trattamento economico spettante al dirigente.

Art. 5 (durata)

1. Gli incarichi, sia che riguardino la direzione di aree, servizi, unità operative e uffici di staff, sia quelli conferiti ai dirigenti in relazione a specifiche funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, avranno una durata minima di due anni decorrente dalla loro sottoscrizione e potranno essere soggetti al rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, o inferiore all'annualità nei casi disciplinati dal comma 6 dell'articolo 36 del vigente contratto dell'area della dirigenza.

Art. 6 (incarichi aggiuntivi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 38 del contratto collettivo della dirigenza, in caso di eventuali ulteriori incarichi di natura istituzionale conferiti dall'Amministrazione presso cui il dirigente presta servizio, o su designazione della stessa, non previsti nei singoli contratti, e comunque

non rientranti nelle specifiche funzioni di competenza della struttura organizzativa di cui egli fa parte, il contratto già stipulato verrà sottoposto a rinegoziazione.

Art. 7 (modifiche)

1. Eventuali modifiche degli incarichi potranno essere disposte in caso di nuove diverse esigenze che dovessero presentarsi anche in corso di efficacia dell'incarico già conferito; anche ricorrendo tale circostanza il contratto già stipulato verrà sottoposto a rinegoziazione.

Art. 8 (retribuzione di posizione)

1. I valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali terranno conto della collocazione della struttura, della complessità organizzativa, delle responsabilità gestionali interne ed esterne, e formeranno oggetto di adeguata pesatura secondo i criteri stabiliti nel decreto di graduazione strutturale delle posizioni dirigenziali dell'Amministrazione, nel rispetto delle fasce di cui all'articolo 64 del vigente contratto collettivo dell'area della dirigenza.

Art. 9 (verifica e valutazione dei risultati)

1. I sistemi di valutazione dei risultati sono stabiliti dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale in conformità alle disposizioni impartite dal Decr. Leg.vo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i principi generali del controllo interno di gestione e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 39 del vigente contratto collettivo della dirigenza, restando demandata all'organo di direzione politica la valutazione dello stesso Dirigente Generale.

2. I criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti, da notificarsi prima del relativo periodo di riferimento, sono sottoposti a concertazione con le organizzazioni sindacali e sono approvati con decreto del Dirigente Generale.

Art. 10 (rinvio al contratto collettivo)

1. Per quanto non previsto dai contratti individuali di lavoro di cui al precedente articolo 4 si rinvia al contratto collettivo di lavoro dell'Area della dirigenza regionale.

Art. 11 (informazione sindacale)

Dei presenti criteri è stata data informazione preventiva, ai sensi dell'articolo 9 del vigente contratto collettivo di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, alle organizzazioni sindacali convocate in data 5 maggio 2010 per la concertazione prevista dall'articolo 10 del medesimo contratto esperita i giorni 11 e 17 maggio 2010.